



GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

REGOLAMENTO

TITOLO I
GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Art. 1. Il Garante del Codice di comportamento sportivo

1. Il Garante del Codice di comportamento sportivo (d'ora in poi "Garante") è istituito ai sensi dell'art. 13 bis dello Statuto del CONI.
2. Il Garante è nominato, in ragione della sua notoria autonomia e indipendenza, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche e gli avvocati dello Stato. Il Garante viene nominato, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, dal Consiglio Nazionale del CONI con la maggioranza non inferiore ai tre quarti dei componenti con diritto di voto.
3. Il Garante svolge le funzioni previste dallo Statuto del CONI, in conformità al presente Regolamento, in piena autonomia ed indipendenza. Al momento della nomina sottoscrive una dichiarazione con la quale attesta di non essere nelle condizioni di incompatibilità e si impegna ad esercitare le proprie funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza, ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento. L'incarico di Garante è incompatibile con cariche rivestite in seno a organi elettivi o di giustizia di Federazioni sportive nazionali o del CONI.
4. Il Garante ha sede in Roma, presso il CONI, e svolge le proprie attività avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria ("Segreteria del Garante") a carico del CONI, istituito ai sensi del presente Regolamento e diretto da un Responsabile.
5. Il Garante ha il compito di segnalare, d'ufficio o laddove attivato a norma dell'art. 2 del presente Regolamento, ai competenti organi disciplinari delle Federazioni sportive nazionali, i casi di sospetta violazione, da parte di tesserati alle Federazioni sportive nazionali stesse, **delle norme del Codice di comportamento sportivo (d'ora in poi "Codice") e/o delle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali che si presumono violate**, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e di vigilare sull'attività conseguente. Per "tesserati" si intendono gli atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo in eventuali altre qualifiche diverse dalle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo di società sportive.
6. Al Garante è preclusa ogni segnalazione ai competenti organi disciplinari delle Federazioni sportive nazionali su procedimenti in corso nell'ambito dei medesimi organi o su fatti che abbiano formato oggetto di giudizio da parte degli stessi o per i quali i regolamenti federali prevedano termini perentori di impugnativa.

Art. 2 Avvio e svolgimento del procedimento

1. Il soggetto (il "denunciante") affiliato o tesserato per una Federazione sportiva nazionale ha facoltà di attivare il Garante per la successiva segnalazione ai competenti organi disciplinari delle Federazioni Sportive Nazionali, in merito a presunte violazioni del Codice da parte di:
 - tesserati della Federazione sportiva nazionale di appartenenza;
 - tesserati di altra Federazione sportiva nazionale che non sia quella di appartenenza.E' esclusa l'attivazione del Garante da parte di un soggetto che non sia affiliato o tesserato per una Federazione sportiva nazionale.
Hanno facoltà di attivare direttamente il Garante il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente ed il Segretario Generale del CONI.

2. Il soggetto denunziante sottopone la propria denuncia, relativa alla presunta violazione del Codice da parte del tesserato, alla Segreteria del Garante.
3. Contestualmente, a pena di improcedibilità, copia della denuncia deve essere trasmessa dal denunziante alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza del tesserato denunciato.
4. La denuncia – a pena di improcedibilità – deve contenere tutte le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare:
 - a) denominazione e domicilio del soggetto denunziante, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
 - b) breve descrizione dei fatti, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile;
 - c) indicazione delle norme del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni sportive nazionali che si presumono violate da parte del tesserato ed oggetto della successiva segnalazione del Garante;
5. La Federazione sportiva nazionale dovrà informare il proprio tesserato, soggetto destinatario della denuncia, entro quindici giorni dal ricevimento della denuncia stessa, e trasmettere, entro il medesimo termine, alla Segreteria del Garante, copia dell'avvenuta comunicazione della denuncia al soggetto destinatario.
6. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della denuncia, la Federazione sportiva nazionale, qualora del caso, è tenuta ad informare la Segreteria del Garante **della sussistenza di un procedimento in corso o dell'intervenuta adozione di un provvedimento da parte dei competenti organi disciplinari con riferimento ai fatti oggetto di denuncia**. In tal caso il Garante dispone l'archiviazione della procedura, provvedendo ad informare tempestivamente il soggetto denunziante, il tesserato nonché la Federazione sportiva nazionale di appartenenza di quest'ultimo.
7. Il Garante, ricevuta la denuncia, procede all'esame della medesima sulla base della documentazione ad essa allegata e, laddove la ritenga fondata, è tenuto, entro trenta giorni, a segnalare ai competenti organi disciplinari della Federazione sportiva nazionale la notizia della presunta violazione del Codice da parte del tesserato, trasmettendo al soggetto denunziante ed al tesserato stesso copia dell'avvenuta comunicazione.
8. Entro sessanta giorni dall'avvenuta segnalazione da parte del Garante, la Federazione sportiva nazionale comunica alla Segreteria del Garante l'attività conseguente, ivi compresi i provvedimenti adottati a carico del soggetto.
9. Qualora il Garante ritenga infondata la denuncia, esaminata la documentazione ad essa allegata, ne dispone l'archiviazione entro trenta giorni, dandone tempestiva comunicazione al soggetto denunziante, al tesserato ed alla Federazione sportiva nazionale interessata.
10. Il termine di trenta giorni, di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo, decorre dalla scadenza di quello di quarantacinque giorni, fissato nel comma 6 del presente articolo.
11. Qualora il Garante agisca d'ufficio, **prima di provvedere a compiere l'attività istruttoria limitatamente al reperimento della documentazione relativa alla notizia della presunta violazione del Codice per gli adempimenti conseguenti a norma dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, deve richiedere alla Federazione interessata la sussistenza di provvedimenti già adottati o di procedimenti in corso.**

Art. 3 Comunicazioni e termini

1. **Tutte le comunicazioni possono avvenire in forma libera, purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione. Ogni denuncia deve essere comunicata e depositata presso la Segreteria del Garante in originale più una copia. L'atto originale e la relativa copia possono essere anticipate a mezzo telefax o mediante comunicazione telematica (e – mail) alla Segreteria del Garante.**

2. Copia della denuncia deve essere trasmessa dal denunciante, a pena di improcedibilità, alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza del tesserato denunciato e può essere anticipata a mezzo telefax o mediante comunicazione telematica (e – mail).
3. Ad ogni copia dovrà essere allegata la documentazione prodotta dalla parte. Ai fini del rispetto dei termini di cui all'art. 2 del presente Regolamento, vale la data di trasmissione o di comunicazione.

Art. 4 Procedimento nei confronti di componenti di organi centrali e periferici del CONI

- 1 Ai sensi dell'art 13 bis dello Statuto del CONI, sono altresì tenuti all'osservanza del Codice i componenti degli organi centrali e periferici del CONI.
- 2 Hanno facoltà di attivare il Garante, in merito a presunte violazioni del Codice da parte di un componente di un organo centrale del CONI, i membri del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del CONI.
- 3 Ha facoltà di attivare il Garante, in merito a presunte violazioni del Codice da parte di un componente di un organo periferico del CONI, il soggetto (il "denunciante") tesserato, affiliato ad una Federazione sportiva nazionale nonché qualsiasi componente di un organo centrale o periferico del CONI.
- 4 Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, il Garante può anche intervenire d'ufficio.
- 5 Il soggetto denunciante sottopone la propria denuncia, relativa alla presunta violazione del Codice da parte del componente di un organo centrale o periferico del CONI, alla Segreteria del Garante.
- 6 La denuncia – a pena di improcedibilità – deve contenere tutte le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare:
 - a) denominazione e domicilio del soggetto denunciante, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
 - b) breve descrizione dei fatti, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile;
 - c) indicazione delle norme statutarie e regolamentari che rimandano alla presunta violazione del Codice da parte del componente di un organo periferico o centrale del CONI;
- 7 La Segreteria del Garante dovrà informare il soggetto destinatario della denuncia entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
- 8 Il Garante, ricevuta la denuncia, procede all'esame della medesima sulla base della documentazione ad essa allegata.
- 9 E' diritto del componente dell'organo centrale o periferico del CONI richiedere di essere ascoltato e farsi assistere da persona di propria fiducia.
- 10 Il procedimento si svolge sulla base degli elementi contenuti nella denuncia, nelle controdeduzioni, nonché sulla base di altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
- 11 Entro il termine di centoventi giorni il Garante, accertata la violazione del Codice da parte di un componente di un organo centrale o periferico del CONI, emette la propria decisione inappellabile e commina una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:
 - a) censura;
 - b) ammenda, fino a un massimo di 10 mila euro;
 - c) proposta di decadenza dalla carica rivolta all'organo che ha provveduto alla nomina o alla elezione.

La decadenza dalla carica di un componente della Giunta Nazionale del CONI può essere deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI, su proposta avanzata dal Garante.

La decadenza dalla carica di un componente della Giunta Regionale o Provinciale del CONI può essere deliberata dal Presidente del Comitato Regionale o Provinciale del CONI, su proposta avanzata dal Garante.

- 12 Qualora il Garante, esperito il procedimento di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo, ritenga infondata la denuncia, ne dispone l'archiviazione entro centoventi giorni, dandone tempestiva comunicazione al soggetto denunciante ed al soggetto sottoposto al procedimento.
- 13 Qualora il Garante agisca d'ufficio, provvede a compiere l'attività istruttoria limitatamente al reperimento della documentazione relativa alla notizia della presunta violazione del Codice per gli adempimenti successivi, a norma dei commi 8 e seguenti del presente articolo.
- 14 Riguardo alle modalità di comunicazione della denuncia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
- 15 Copia della denuncia deve essere trasmessa, a pena di improcedibilità, all'organo centrale o periferico del CONI di appartenenza del soggetto denunciato e può essere anticipata a mezzo telefax o mediante comunicazione telematica (e - mail).

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 5 Uffici

- 1 E' istituita presso il CONI la Segreteria del Garante, cui è preposto un Responsabile, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 2 La Segreteria del Garante assiste e coadiuva il Garante e ne attua le direttive.
- 3 La Segreteria del Garante svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento.
- 4 Nell'esercizio delle attività previste dal presente Regolamento, il Responsabile ed i funzionari della Segreteria del Garante svolgono funzioni di mero controllo formale degli atti.
- 5 Il Responsabile, nel rispetto del presente Regolamento, determina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Segreteria secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 6 Sanzioni

1. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione e attivazione posti, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 8, del presente regolamento, a carico degli organi disciplinari delle Federazioni sportive nazionali, determina la trasmissione degli atti da parte del Garante stesso alla Giunta Nazionale del CONI per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 7 Custodia degli atti

1. Il Garante, il Responsabile ed i funzionari della Segreteria del Garante mantengono la custodia degli atti fino ad un anno dalla conclusione del procedimento.

Art. 8 Obbligo di riservatezza

1. Il Garante, il Responsabile ed i funzionari della Segreteria del Garante sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 9 Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite

1. La disciplina prevista nel presente Regolamento in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva ed alle Associazioni benemerite. Ogni riferimento alle Federazioni sportive nazionali deve intendersi comprensivo del riferimento anche alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva ed alle Associazioni benemerite.